



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Catania

VERBALE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 12 del 30/04/2021

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno trenta del mese di **APRILE**, dalle ore 18,15 presso la Sala del Museo del Mare.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO		x	13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	X					
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	x					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il **PRESIDENTE** Avv. Vincenzo Carrozzino

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Antonio Marino

Si dà atto che è presente il Responsabile del Settore finanziario dr.ssa Antonietta Grosso Ciponte.

Il Consigliere comunale del gruppo consiliare "*Belvedere Città futura*" Eugenio Greco propone di discutere e mettere ai voti la mozione che si allega al presente verbale, sebbene sia proposta tardivamente rispetto alle previsioni dell'art.24 del Regolamento del Consiglio comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Carrozzino sottolinea come la mozione sia stata presentata tardivamente e quindi non può essere ammessa alla discussione. Può essere presentata alla prossima seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio illustra la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno.

Il Consigliere Eugenio Greco propone a nome del suo gruppo consiliare una serie di emendamenti al Regolamento, come risulta dal documento che legge e che si allega al presente verbale.

Il Sindaco Vincenzo Cascini prende atto delle proposte della minoranza consiliare e propone un rinvio dell'argomento posto all'ordine del giorno per consentire ai Consiglieri un approfondimento rispetto alle proposte formulate.

Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la proposta di rinvio formulata dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- CON VOTAZIONE UNANIME PALESE

DELIBERA

**DI RINVIARE IL PUNTO UNO ALL'ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO:
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA –
APPROVAZIONE"**

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA –
APPROVAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: *il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.*

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso,

ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.01.2021 è stato differito al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

- l'art. 30 del D.L. n. 41 del 22.03.2021, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 14, in data 11.08.2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria con verbale n. 6 del 20.04.2021 acquisito al protocollo dell'ente al n. 5378 del 20.04.2021;

PROPONE

- 1) di approvare il **«Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 52 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
- 3) di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

- 5) di dichiarare, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Antonella Grosso Ciponte





HP

Oggetto: Mozione ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale. **“Acquisto giochi inclusivi”**

Premesso che

il Comune di Belvedere M.mo, secondo l'art.2 dello Statuto comunale:

promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione;

In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

Visto che

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza delibera:

Art. 23: “Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli che mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscono la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della Comunità”;

Art.31 Comma 1: “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”;

Art.31 Comma 2: “Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e attività ricreative, artistiche e culturali”.

La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità recita: (Art 30. Comma 5 – c/d)

“Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport gli Stati parti adottano misure adeguate a:

c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico”

Considerato che

con delibera di Giunta comunale n.41/2021 è stato approvato lo schema di convenzione per la manutenzione del parco giochi "Gaetano Fiorillo" di località Monti;

con delibera di Giunta comunale n.39/2021 è stato approvato atto di indirizzo per interventi di edilizia sociale – arredo urbano – verde pubblico – impianti sportivi – viabilità manutenzione straordinaria – scuole

È diritto dei bambini disabili poter fruire dei parchi pubblici e giocare senza essere esclusi, a causa di giochi inadeguati e/o di barriere architettoniche;

È dovere di una buona amministrazione abbattere quelle barriere ambientali che impediscono una relazione libera tra bambini con e senza disabilità;

È indispensabile fornire ai genitori di bimbi con disabilità “un luogo sicuro” in cui i figli possono giocare con altri bambini;

Ravvisato

La mancanza di giochi inclusivi nel parco giochi “Gaetano Fiorillo”

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali: Ferro Barbara, Fiorillo Agnese, Greco Eugenio, Tribuzio Daniela

propongono al Consiglio Comunale la seguente Mozione:

Impegnare il Sindaco e la Giunta a:

A utilizzare parte dei fondi della delibera di Giunta comunale n.39/2021 per la dotazione di giochi inclusivi per bambini disabili nell’area giochi del parco “Gaetano Fiorillo”

A privilegiare l'utilizzo di materiali eco-sostenibili al momento dell'acquisto di giochi ed arredi.

Belvedere M.mo lì 30.04 .2021

avv. Ferro Barbara

avv. Fiorillo Agnese

avv. Greco Eugenio

avv. Tribuzio Daniela



207

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO

Decadenza della concessione art.35

Il regolamento non prevede la decadenza dalla concessione in caso di mancato pagamento del relativo canone di concessione.

Belvedere Città futura propone di aggiungere all'art. 35 comma 1 la lettera d) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti.

Carlo C. C. C.

JA

Adriano

Refer



AN OK

Art. 24 Piano Generale degli impianti di pubblicità

Il comune di Belvedere non ha ancora adottato **Piano Generale degli impianti di pubblicità**.

L'art. 1 comma 821 lettera C della l. 160 del 2019, prevede l'obbligatorietà del piano generale degli impianti pubblicitari solo per i comuni superiori a 20.000 abitanti.

Belvedere Città Futura ritiene che il piano generale degli impianti pubblicitari, è uno strumento indispensabile per un corretto controllo sull'assetto urbanistico, disciplina l'installazione sia dei mezzi pubblicitari esterni sia degli impianti per le affissioni e individua la tipologia, la quantità e la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica e della circolazione del traffico.

Il piano regolamenta inoltre i seguenti punti fondamentali:

- a) la definizione delle zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari nonché la localizzazione dei nuovi impianti per le affissioni relativamente ai formati mt. 6.00 X 3.00; ✓
- b) la tipologia e quantità degli impianti al fine di consentire l'installazione in forma razionale e armonica sul territorio comunale; ✓
- c) le eventuali deroghe alle norme del codice della strada per l'installazione degli impianti;
- d) i criteri per il collocamento degli impianti sugli edifici e lungo le strade del territorio comunale;
- e) le norme per la richiesta, per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti da parte degli interessati, nonché le norme sulla loro manutenzione e sostituzione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale;
- f) le dimensioni massime consentite ove non previsto dal D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato ogni anno, con effetto dall'anno successivo, a seguito delle variazioni intervenute nello sviluppo demografico, economico, edilizio, ecc. del Comune.

Belvedere Città futura propone che il Consiglio Comunale impegni la giunta a voler approvare il Piano Generale degli impianti di pubblicità mediante anche la formazione di una Commissione

Carlo J. F.

M. J. F.

Consiliare composta da quattro membri di cui faranno parte: Il Sindaco, un consigliere di maggioranza, un consigliere di minoranza ed il responsabile UTC.

Giuseppe Tardano
Luigi
Pellegrini



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO

Il regolamento non prevede un articolo specifico per esenzioni del canone di occupazione ma solo, all'art. 9 comma 1 lettera h, riduzioni per le "occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e da Onlus, le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 60% in Cat. A, dell'80% in Cat. B.

Belvedere Città Futura propone l'abrogazione della lettera h comma 1 art. 9 del regolamento con contestuale inserimento dell'art. 9 bis numero 1 lettera b così formulato:

Art. 9 bis Esenzione del canone

- 1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti esenzioni:
 - b) occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e da Onlus. L'occupazione sia effettuata per fini non economici.



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO

Il regolamento non prevede un articolo specifico per esenzioni del canone di esposizione pubblicitaria ma solo, all'art. 9 comma 1 lettera b, riduzioni per le "esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

Belvedere Città Futura propone l'abrogazione della lettera b comma 1 art. 9 del regolamento con contestuale inserimento dell'art. 9 bis numero 1 lettera a così formulato:

Art. 9 bis Esenzione del canone

1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti esenzioni:

- a) "esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza, previdenza, sanità, educazione e sportive purché organizzate con il patrocinio del Comune. La diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATA:

NON DOVUTO

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA.

UFFICIO RAGIONERIA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

NON DOVUTO

IL SEGRETARIO

DOTT. ANTONIO MARINO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Vincenzo Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il 17 MAG. 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 17 1 MAG. 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE